


GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 16 ottobre 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 120
	semestrale	50		semestrale	100		semestrale	60
	trimestrale	25		trimestrale	50		trimestrale	30
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4		Un fascicolo	4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo	L. 50 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 100 —
	Un fascicolo	Prezzi vari.		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio « Inserzioni », della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 agosto 1942-XX, n. 1150.

Legge urbanistica Pag. 4290

LEGGE 26 settembre 1942-XX, n. 1151.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 maggio 1942-XX, n. 417, concernente norme integrative per l'applicazione dell'imposta speciale sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi. Pag. 4296

REGIO DECRETO-LEGGE 31 agosto 1942-XX, n. 1152.

Autorizzazione al Ministro per la guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. Pag. 4297

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1153.

Dichiarazione di monumento nazionale della casa ove nacque il sommo musicista Giovanni Pierluigi da Palestrina. Pag. 4297

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 1154.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Sacro Cuore », con sede in Prata Sannita (Campobasso). Pag. 4297

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 1155.

Erezione in ente morale dell'Istituto Nido giardino « Principessa Laetitia », con sede in Torino . . . Pag. 4297

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1942-XX.

Determinazione del sopraprezzo del piombo metallo per l'anno 1942-XX Pag. 4298

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1942-XX.

Disciplina della fabbricazione e della vendita dei concimi composti, misti o comunque preparati Pag. 4298

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1942-XX.

Cessazione del sig. Mario Bertuzzi dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino Pag. 4299

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Proroga del divieto di caccia, in precedenza disposto, sui comprensori delle ex riserve di caccia « Grimana » e « Valli Raccano », in provincia di Rovigo Pag. 4299

Disposizione n. 11 relativa alla vendita delle farine derivanti dalla macinazione dei prodotti di cui al decreto Ministeriale 3 giugno 1942-XX Pag. 4299

Ministero delle corporazioni:

Riassunto del provvedimento P. 495 del 18 settembre 1942-XX relativo ai tipi e prezzi degli abiti, soprabiti e cappotti da uomo, non prodotti su misura per il privato consumatore Pag. 4300

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare dal comune di Alcamo un appezzamento di terreno Pag. 4304

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Militello Rosmarino (Messina) Pag. 4304

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 4304

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 agosto 1942-XX, n. 1150.
Legge urbanistica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I

ORDINAMENTO STATALE DEI SERVIZI URBANISTICI

Art. 1.

Disciplina dell'attività urbanistica e suoi scopi.

L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno sono disciplinati dalla presente legge.

Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo.

Art. 2.

*Competenza consultiva
del Consiglio superiore dei lavori pubblici.*

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è l'organo di consulenza tecnica del Ministero dei lavori pubblici per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

Art. 3.

Istituzione delle Sezioni urbanistiche compartimentali.

Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti ingegneri urbanisti del Genio civile.

Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l'attività urbanistica nella rispettiva circoscrizione.

TITOLO II:

DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I.

MODI DI ATTUAZIONE.

Art. 4.

Piani regolatori e norme sull'attività costruttiva.

La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti.

CAPO II.

PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO

Art. 5.

*Formazione ed approvazione
dei piani territoriali di coordinamento.*

Allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;

b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;

c) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

I piani, elaborati d'intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni, quando interessino impianti ferroviari, e col Ministro per le corporazioni, ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio nazionale.

Il decreto di approvazione viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attività privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo.

Art. 6.

*Durata ed effetti
dei piani territoriali di coordinamento.*

Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato con decreto Reale previa la osservanza della procedura che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge.

I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.

CAPO III.

PIANI REGOLATORI COMUNALI

SEZIONE I. — Piani regolatori generali.

Art. 7.

Contenuto del piano generale.

Il piano regolatore generale di un Comune deve considerare la totalità del territorio comunale.

Esso deve indicare essenzialmente:

1°) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e, laddove occorra, navigabili, concepita per la sistemazione e lo sviluppo dell'abitato, in modo da soddisfare alle esigenze del traffico, dell'igiene e del pubblico decoro;

2°) la divisione in zone del territorio, con precisazione di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano, ed i caratteri e vincoli di zona da osservare nell'edificazione;

3°) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciale servitù;

4°) le aree da riservare a sede della casa comunale e della casa del fascio, alla costruzione di scuole e di Chiese e ad opere ed impianti d'interesse pubblico in generale.

Art. 8.

Formazione del piano regolatore generale.

Ogni Comune del Regno ha facoltà di formare il piano regolatore del proprio territorio.

La formazione del piano è obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il primo elenco sarà approvato non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I Comuni compresi negli elenchi di cui ai commi precedenti devono compilare il piano regolatore generale e presentarlo al Ministro per i lavori pubblici per l'approvazione entro cinque anni dalla data del decreto Ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco.

Trascorso tale termine è in facoltà del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, di disporre di ufficio la compilazione del piano.

In tal caso il Ministero dell'interno provvede alla iscrizione di ufficio della relativa spesa nel bilancio del Comune.

Art. 9.

Pubblicazione del progetto di piano generale. Osservazioni.

Il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessate.

Art. 10.

Approvazione del piano generale.

Il piano regolatore generale, previa comunicazione a tutti i Ministeri interessati ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 45, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni, quando il piano stesso interessi impianti ferroviari.

Il decreto di approvazione del piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il deposito del

piano approvato, presso il Comune, a libera visione del pubblico, è fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

Nessuna proposta di variante al piano approvato può aver corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici che potrà concederla, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in vista di sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattuabilità del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo.

La variazione del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per l'approvazione del piano originario.

Art. 11.

Durata ed effetti del piano generale.

Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato.

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano.

Sono fatti salvi i poteri del Ministero delle corporazioni di autorizzare in caso di necessità nuovi impianti industriali fuori delle zone previste dai piani regolatori.

Art. 12.

Piani regolatori generali intercomunali.

Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o più Comuni contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei Comuni stessi, il Ministro per i lavori pubblici può, a richiesta di una delle Amministrazioni interessate o di propria iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.

In tal caso il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina:

a) l'estensione del piano intercomunale da formare;

b) quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso e come debba essere ripartita la relativa spesa.

Il piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricato di redigerlo, essere pubblicato nei modi e per gli effetti di cui all'art. 9 in tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato.

Deve inoltre essere comunicato ai podestà degli stessi Comuni perchè deliberino circa la sua adozione.

Compiuta l'ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della presente legge, il piano intercomunale è approvato negli stessi modi stabiliti dall'art. 10 per l'approvazione del piano generale comunale.

SEZIONE 2ª. — *Piani regolatori particolareggiati.*

Art. 13.

Contenuto dei piani particolareggiati.

Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:

le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;

gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;

gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;

le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;

gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;

la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo art. 30.

Art. 14.

Compilazione dei piani particolareggiati.

I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e debbono essere adottati dal podestà con apposita deliberazione.

E' però in facoltà del prefetto di prefiggere un termine per la compilazione dei piani particolareggiati riguardanti determinate zone.

Contro il decreto del prefetto il podestà può ricorrere, entro 30 giorni, al Ministro per i lavori pubblici.

Art. 15.

Pubblicazione dei piani particolareggiati - Opposizioni.

I piani particolareggiati devono essere depositati nella Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni da parte delle Associazioni sindacali interessate.

Art. 16.

Approvazione dei piani particolareggiati.

I piani particolareggiati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1809, e alla legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, dovranno essere preventivamente sottoposti al Ministero dell'educazione nazionale.

Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato e i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.

Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella Segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito.

Le varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa procedura.

Art. 17.

Validità dei piani particolareggiati.

Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14.

SEZIONE 3ª. — Norme

per l'attuazione dei piani regolatori comunali.

Art. 18.

Espropriabilità delle aree urbane.

In conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale i Comuni, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano medesimo, hanno facoltà di espropriare entro le zone di espansione dell'aggregato urbano di cui al n. 2 dell'art. 7 le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio.

Quelle fra le dette aree che in seguito all'approvazione del piano particolareggiato in cui sono comprese, risultino destinate alla edificazione privata, e vengano richieste dai primitivi proprietari ai sensi del seguente art. 19, saranno dal Comune ricedute ai richiedenti, semprechè essi stessi si impegnino a costruirvi in proprio secondo le destinazioni di piano regolatore, ad un prezzo che, tenuto per base quello di esproprio, sia maggiorato solo di una quota commisurata alle spese incontrate dal Comune per le opere ed impianti di piano regolatore e all'importanza della destinazione.

Le aree espropriate ai sensi del primo comma del presente articolo dovranno dal Comune, verso pagamento di un congruo fitto, essere lasciate in uso ai proprietari espropriati che ne facciano richiesta fino all'approvazione del piano particolareggiato in cui sono compresi.

Se entro dieci anni dall'avvenuta espropriazione di un'area il Comune non provveda alla pubblicazione del piano particolareggiato in cui l'area medesima è compresa, l'espropriato o i suoi eredi avranno il diritto di chiederne la retrocessione.

Art. 19.

Diritto di prelazione degli ex proprietari sulle aree urbane espropriate.

Coloro che hanno subito l'espropriazione di aree a termini dell'articolo precedente ed i loro eredi possono esercitare un diritto di prelazione sulle aree stesse quando queste, in seguito alla approvazione del piano particolareggiato in cui sono comprese, divengono disponibili per l'edificazione privata.

Il diritto di cui al comma precedente deve essere esercitato dagli interessati secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge, nel termine di tre mesi dalla data del-

l'annuncio dell'avvenuto deposito nella Segreteria comunale, a norma dell'art. 16, del decreto di approvazione del piano particolareggiato.

Art. 20.

*Sistemazioni edilizie a carico dei privati.
Procedura coattiva.*

Per l'esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d'immobili appartenenti a privati, il podestà ingiunge ai proprietari di eseguire i lavori entro un congruo termine.

Decorso tale termine il podestà diffiderà i proprietari rimasti inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino ancora eseguiti, il Comune potrà procedere all'espropriazione.

Tanto l'ingiunzione quanto l'atto di diffida di cui al primo ed al secondo comma devono essere trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.

Art. 21.

Attribuzione ai privati di aree già pubbliche.

Le aree che per effetto della esecuzione di un piano particolareggiato cessino di far parte del suolo pubblico, e che non si prestino da sole ad utilizzazione edilizia, accedono alla proprietà di coloro che hanno edifici o terreni confinanti con i detti relitti, previo versamento del prezzo che sarà determinato nei modi da stabilirsi dal regolamento di esecuzione della presente legge, in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

Il Comune ha facoltà di espropriare in tutto o in parte l'immobile al quale debbono essere incorporate le aree di cui al precedente comma, quando il proprietario di esso si rifiuti di acquistarle o lasci inutilmente decorrere, per manifestare la propria volontà, il termine che gli sarà prefisso con ordinanza podestare nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 22.

Rettifica di confini.

Il podestà ha facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio l'invito a mettersi d'accordo per una modificazione dei confini fra le diverse proprietà, quando ciò sia necessario per l'attuazione del piano regolatore.

Decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il Comune può procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree.

Art. 23.

Comparti edificatori.

Indipendentemente dalla facoltà prevista dall'articolo precedente il Comune può procedere, in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni.

Formato il comparto, il podestà deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'atto

di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione dell'area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette prescrizioni.

A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti.

Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica il Comune procederà all'espropriazione del comparto.

Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il Comune indirà una gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione aumentata da una somma corrispondente all'aumento di valore derivante dall'approvazione del piano regolatore.

In caso di diserzione della gara, il Comune potrà procedere all'assegnazione mediante gara aperta a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati.

Art. 24.

Aree private destinate alla formazione di vie e piazze.

Per la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore può essere fatto obbligo ai proprietari delle aree latitanti di cedere, a scomputo del contributo di miglìoria da essi dovuto, il suolo corrispondente a metà della larghezza della via o piazza da formare fino a una profondità massima di metri 15.

Quando il detto suolo non gli appartenga, il proprietario dell'area latitante sarà invece tenuto a rimborsare il Comune della relativa indennità di espropriazione, fino alla concorrenza del contributo di miglìoria determinato in via provvisoria.

Qualora alla liquidazione del contributo di miglìoria, questo risulti inferiore al valore delle aree cedute o dell'indennità di esproprio rimborsata, il Comune dovrà restituire la differenza.

Art. 25.

Vincolo su aree sistemate a giardini privati.

Le aree libere sistemate a giardini privati adiacenti a fabbricati possono essere sottoposte al vincolo dell'inedificabilità anche per una superficie superiore a quella di prescrizione secondo la destinazione della zona. In tal caso, e sempre che non si tratti di aree sottoposte ad analogo vincolo in forza di leggi speciali, il Comune è tenuto al pagamento di un'indennità per il vincolo imposto oltre il limite delle prescrizioni di zona.

Art. 26.

Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore.

Quando vengono eseguite opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore comunale, il Ministro dei lavori pubblici, ove il Comune non provveda, potrà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, disporre la sospensione o demolizione delle opere stesse.

Art. 27.

Annullamento di autorizzazioni comunali.

Le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzino opere non conformi a prescrizioni di piani regolatori, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni stesse, possono essere in qualunque tempo annullati a norma dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno.

Art. 28.

Lottizzazione di aree.

Fino a quando non sia approvato il piano regolatore particolareggiato è vietato di procedere a lottizzazione dei terreni a scopo edilizio senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Approvato il piano particolareggiato il podestà ha facoltà di invitare i proprietari di aree fabbricabili esistenti nei singoli isolati, che non siano stati già lottizzati nello stesso piano particolareggiato, a presentare entro un congruo termine, un progetto di lottizzazione tra loro concordato, che assicuri la razionale utilizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscano, provvede alla compilazione di ufficio.

Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorità comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettano. Ove manchi tale accettazione, il podestà ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree.

Art. 29.

Conformità delle costruzioni statali alle prescrizioni del piano regolatore comunale.

Compete al Ministero dei lavori pubblici accertare che le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.

A tale scopo le Amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente i progetti al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 30.

Approvazione del piano finanziario.

Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell'art. 18, ed i piani particolareggiati previsti dall'art. 13 devono essere corredati di un piano finanziario formato dal Comune e approvato, oltre che dai normali organi di tutela, dai Ministeri dell'interno e delle finanze.

CAPO IV.

NORME REGOLATRICI DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA.

Art. 31.

Licenza di costruzione - Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori.

Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l'aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano

regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà del Comune.

Le determinazioni del podestà sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione delle domande stesse.

Il committente titolare della licenza e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

Art. 32.

Attribuzione del podestà per la vigilanza sulle costruzioni.

Il podestà esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il podestà ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il podestà non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il podestà può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali o dal Partito Nazionale Fascista ed organizzazioni proprie e dipendenti, il podestà ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente articolo. 29.

Art. 33.

Contenuto dei regolamenti edilizi comunali.

I Comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia, con le disposizioni contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, a dettare norme precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso, distinte quelle riguardanti nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di ampliamento e il restante territorio comunale:

1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;

2) la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;

3) la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore;

4) l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;

5) gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale;

6) l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;

7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;

8) l'aspetto dei fabbricati e il decorso dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);

9) le norme igieniche di particolare interesse edilizio;

10) le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie o piazze;

11) la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;

12) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;

13) le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l'esecuzione delle opere edilizie, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.;

14) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

Nei Comuni provvisti del piano regolatore il regolamento edilizio deve altresì disciplinare:

la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal piano regolatore.

L'osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente attuazione al piano regolatore;

la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano regolatore.

Art. 34.

Programma di fabbricazione per i Comuni sprovvisti di piano regolatore.

I Comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonché con la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le eventuali direttrici di espansione.

Art. 35.

Termine per uniformare i regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge.

I Comuni che hanno un regolamento edilizio sono tenuti ad uniformarlo alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Ove a ciò non sia adempiuto, provvederà di ufficio il prefetto.

Art. 36.

Approvazione dei regolamenti edilizi comunali.

I regolamenti edilizi dei Comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 8 sono deliberati dal podestà ed approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici,

di concerto col Ministro per l'interno, uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità.

I regolamenti edilizi degli altri Comuni sono deliberati dal podestà ed approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'interno, previo esame della Sezione urbanistica compartimentale e del Consiglio provinciale di sanità.

TITOLO III.

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

Art. 37.

Rinvio alla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Per le espropriazioni dipendenti dall'attuazione dei piani regolatori approvati in base alla presente legge la relativa indennità sarà determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 38.

Valutazione dell'indennità per le aree urbane espropriabili

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree di cui all'art. 18, non si terrà conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente all'approvazione del piano regolatore generale ed alla sua attuazione.

Art. 39.

Lavori di miglioramento eseguiti dopo l'approvazione del piano particolareggiato.

Agli effetti della determinazione della indennità di espropriazione non si tiene conto degli aumenti di valore dipendenti da lavori eseguiti nell'immobile dopo la pubblicazione del piano particolareggiato, a meno che i lavori stessi non siano stati, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge, riconosciuti necessari per la conservazione dell'immobile e per accertate esigenze dell'igiene e della incolumità pubblica.

Art. 40.

Oneri e vincoli non indennizzabili.

Nessuna indennità è dovuta per i vincoli di zona e per le limitazioni e gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni.

Non è dovuta indennità neppure per la servitù di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree dei portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 41.

Sanzioni penali.

Salvo quanto è stabilito con l'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con la legge 27 luglio 1934-XII, n. 1265, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali d'igiene, si applica:

a) l'ammenda fino a lire diecimila per la violazione del divieto stabilito nell'art. 28, primo comma, ovvero

per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive prevedute nell'art. 32 primo comma;

b) l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a lire diecimila nei casi preveduti dall'art. 32, terzo comma, per l'inizio dei lavori senza licenza o per la prosecuzione di essi non ostante l'ordine di sospensione dato dal podestà.

Per le contravvenzioni di cui alla lettera a) è ammessa l'oblazione con l'osservanza delle norme stabilite negli art. 107 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Art. 42.

Validità dei piani regolatori precedentemente approvati.

Il termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta limitata a dieci anni dalla data stessa nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto periodo.

Trascorso tale termine, i Comuni interessati devono procedere alla revisione del piano regolatore esistente od alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo le norme della presente legge.

Art. 43.

Servizi tecnici comunali o consorziali.

Entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge per i Comuni sprovvisti di personale tecnico, qualora se ne riconosca la necessità, verrà provveduto ad assicurare il disimpegno delle mansioni di carattere tecnico nei modi e nelle forme che saranno stabilite con separate disposizioni.

Art. 44.

Norme integrative e di esecuzione della legge.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri interessati, saranno emanati, a termini degli articoli 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, il regolamento di esecuzione della presente legge, nonché le norme complementari ed integrative della legge stessa, che si rendessero necessarie.

Art. 45.

Disposizioni finali.

Rimangono ferme le disposizioni di legge che stabiliscono la competenza anche di altri Ministeri ed organi consultivi riguardo ai piani regolatori comunali ed ai regolamenti edilizi, nonché quelle relative ai poteri del Ministero delle corporazioni in materia di impianti industriali.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con essa incompatibili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — VIDUSSONI
— GRANDI — DI REVEL — BOTTAI
— HOST VENTURI — RICCI —
PAVOLINI

Visto, il Guardastigilli: GRANDI

LEGGE 26 settembre 1942-XX, n. 1151.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 maggio 1942-XX, n. 417, concernente norme integrative per l'applicazione dell'imposta speciale sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 maggio 1942-XX, n. 417, concernente norme integrative per l'applicazione dell'imposta speciale sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi, con le seguenti modificazioni:

All'art. 3, le parole: « è assunto come » sono sostituite con le parole: « s'intende quale »; dopo le parole: « citato decreto » è aggiunta la parola: « soltanto »; in fine sono soppresse le parole: « soltanto quando tale atto sia ».

All'art. 4, primo comma, le parole: « e che il socio assegnatario non abbia fruito di altre assegnazioni coi benefici tributari sopra accennati da parte della stessa o di altre cooperative » sono sostituite con le parole: « Qualora il socio assegnatario abbia fruito di altre assegnazioni di beni della stessa specie con i benefici tributari sopra accennati, si deve tener conto, agli effetti del limite di valore di L. 300.000, anche del valore dei detti beni, resosi definitivo nella precedente tassazione ».

Alla stesso art. 4, in fine, è aggiunto il seguente comma:

« Il beneficio dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria ridotta è tuttavia applicabile alle assegnazioni di case da parte di cooperative edilizie regolarmente costituite ed in possesso dei prescritti requisiti di capitale e di mutualità, che siano effettuate entro il 30 giugno 1943-XXI a favore dei soci i quali risultino prenotatari all'8 maggio 1942-XX, indipendentemente dal tempo in cui è sorta la società e dal valore dell'assegnazione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardastigilli: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 31 agosto 1942-XX, n. 1152.

Autorizzazione al Ministro per la guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 219, che autorizza il Ministro per la guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra, convertito in legge con la legge 21 giugno 1942-XX, n. 863;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle somme già autorizzate con precedenti provvedimenti, è data facoltà al Ministro per la guerra di assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite di lire 20 miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla iscrizione nello stato di previsione del Ministero della guerra, delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, foglio 38. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1153.

Dichiarazione di monumento nazionale della casa ove nacque il sommo musicista Giovanni Pierluigi da Palestrina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Volendo che la casa ove nacque Giovanni Pierluigi da Palestrina sia particolarmente conservata all'ossequio degli italiani, oltre che tutelata come edificio di importante interesse storico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La casa in Palestrina, ove nacque il sommo musicista Giovanni Pierluigi, è dichiarata monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, foglio 30. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 1154.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Sacro Cuore », con sede in Prata Sannita (Campobasso).

N. 1154. R. decreto 24 luglio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Sacro Cuore », con sede in Prata Sannita (Campobasso), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1942-XX

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 1155.

Erezione in ente morale dell'Istituto Nido giardino « Principessa Laetitia », con sede in Torino.

N. 1155. R. decreto 24 luglio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Istituto Nido giardino « Principessa Laetitia », con sede in Torino, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1942-XX

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1942-XX.

Determinazione del sopraprezzo del piombo metallo per l'anno 1942-XX.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI
E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 780, convertito in legge con la legge 3 gennaio 1939, n. 358, recante provvedimenti per favorire l'incremento della produzione dei minerali di piombo e di zinco;

Vista la proposta formulata dall'Ufficio Metalli Nazionali, come da deliberazione in data 28 novembre 1941-XX del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio medesimo, per la determinazione del sopraprezzo del piombo e dello zinco metallo, a termini dell'art. 5 del citato Regio decreto-legge;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione alla situazione del mercato interno e secondo la proposta surricordata, di non applicare il sopraprezzo allo zinco metallo;

Decreta:

Per l'anno 1942 il sopraprezzo del piombo metallo è stabilito, ai sensi ed agli effetti dell'art. 5 del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780, nella misura di lire 50 (cinquanta) per tonnellata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni: RICCI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

Il Ministro per gli scambi e valute: RICCARDI

(3926)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1942-XX.

Disciplina della fabbricazione e della vendita dei concimi composti, misti o comunque preparati.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, e il relativo regolamento approvato con R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, concernente il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edi-

lizie, impianti industriali e degli affitti, nonché il Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, di pari oggetto;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi ed altre prestazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la fabbricazione e la vendita dei concimi composti, misti o comunque preparati;

Decreta:

Art. 1.

La fabbricazione dei concimi composti, destinati in tutto o in parte alla vendita, risultanti:

a) dal miscuglio o dalla combinazione di più concimi minerali;

b) da miscele di fertilizzanti preparate con residui organici di origine animale e vegetale;

c) da mescolanze o combinazioni di concimi minerali ed organici (concimi misti); o comunque preparati e denominati, è sottoposta a licenza da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato consultivo della Corporazione della chimica.

Tale licenza sarà valida unicamente per la formula o per le formule per le quali verrà rilasciata e conterrà, inoltre, la indicazione delle eventuali denominazioni generiche autorizzate a senso dell'art. 25 del regolamento approvato con R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361.

Art. 2.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto già attendono alla produzione dei detti concimi composti, potranno continuarne la lavorazione, anche prima del rilascio della licenza, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni purchè ne abbiano fatta domanda entro trenta giorni dalla data stessa.

Art. 3.

La domanda deve contenere:

a) il nome e cognome del fabbricante ovvero la denominazione della ditta ed il nome di chi la rappresenta legalmente;

b) l'ubicazione precisa dello stabilimento;

c) la denominazione dei concimi;

d) la natura precisa e la quantità percentuale delle sostanze impiegate nella unità di peso ed il titolo dei singoli elementi fertilizzanti;

e) le potenzialità produttiva dello stabilimento e la descrizione dell'impianto;

f) la produzione annuale effettuata nell'ultimo triennio;

g) il quantitativo giacente in fabbrica per ciascun tipo di concime fabbricato, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto;

h) il prezzo di ciascun concime composto praticato alla data del 30 giugno 1940-XVIII, oppure a data più recente ove trattisi di prodotto di nuova fabbricazione.

Art. 4.

Alla domanda dev'essere allegato un certificato di analisi del prodotto, o dei prodotti, già messi, o da mettersi, in commercio, con la indicazione dei precisi

titoli in sostanze attive dei componenti il miscuglio, nonchè le forme di queste ed i solventi adoperati per determinarle.

Detta analisi deve essere eseguita con i metodi ufficiali, da parte di un laboratorio chimico di Stato.

Art. 5.

È fatto obbligo al fabbricante che abbia conseguito una o più licenze, di cui all'art. 1, di apporre, sia sugli imballaggi e sui cartelli ad essi applicati, sia nelle fatture, nelle polizze di carico e nelle lettere di porto, oltre le indicazioni prescritte dal capo 1° del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, e relativo regolamento, la data e il numero del provvedimento ministeriale di licenza.

Tali indicazioni sono rese obbligatorie anche per i concimi composti o misti messi in vendita in sacchetti o cartocci od altri imballaggi di peso eguale od inferiore ai dieci chilogrammi.

Art. 6.

Chiunque, non fabbricante, detenga, per la vendita, concimi composti o misti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è tenuto a farne denuncia al Consiglio provinciale delle corporazioni competente per territorio del luogo in cui è depositata la merce, indicando, per ciascuna concime, oltre la quantità, il fabbricante, la sede della fabbrica ed i dati di cui alle lettere c), d), g) ed h), dell'art. 3.

Art. 7.

Trascorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata a chiunque la vendita o la cessione, a qualsiasi titolo di concimi composti o misti, di vecchia o nuova produzione, la cui formula non risulti approvata mediante la licenza prevista dal precedente art. 1.

Art. 8.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto è soggetto alle penalità previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

PARESCHI

(3936)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1942-XX.

Cessazione del sig. Mario Bertuzzi dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 12 dicembre 1941-XX con il quale il sig. Mario Bertuzzi di Adolfo venne nominato rappresentante alle grida del sig. ragioniere Angelo Almasio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'atto notarile col quale il suindicato sig. Mario Bertuzzi ha rinunciato al mandato conferitogli dal detto agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Mario Bertuzzi cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. rag. Angelo Almasio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(3911)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del divieto di caccia, in precedenza disposto, sui comprensori delle ex riserve di caccia « Grimana » e « Valli Raccano », in provincia di Rovigo.

Con decreto Ministeriale 14 agosto 1942-XX è stato prorogato fino a nuova disposizione, il divieto di caccia, sotto qualsiasi forma, imposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia (R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016), con i decreti Ministeriali 18 agosto 1940-XVIII, 31 dicembre 1940-XIX e 5 settembre 1941-XIX, sui fondi di proprietà dei signori Franceschetti Agostino e fratelli, fu Angelo, costituenti i comprensori delle ex riserve di caccia « Grimana » dell'estensione di ettari 425, sita in comune di Loreo, e « Valli Raccano », dell'estensione di ettari 308, sita nei comuni di Canaro e Polesella (Rovigo).

Il Comitato provinciale della caccia di Rovigo provvederà, nel modo che riterrà più opportuno, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 14 agosto 1942-XX

p. Il Ministro: NANNINI

(3930)

MINISTERO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizione n. 11 relativa alla vendita delle farine derivanti dalla macinazione dei prodotti di cui al decreto Ministeriale 3 giugno 1942-XX.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste considerato che con decreto Ministeriale 3 giugno 1942-XX sono stati vincolati il farro, il grano saraceno, il miglio, il panico, la saggina, la scagliola, il sorgo zuccherino e il sorgo rosso, l'astragalo, i lupini e la veccia nella loro totale consistenza in granella;

che con successivo decreto Ministeriale 22 settembre 1942-XX, al fine di disciplinare l'impiego, sono state vincolate, presso grossisti, aziende produttrici agricole e zootecniche e ditte industriali, le farine degli anzidetti prodotti derivanti da macinazioni effettuate antecedentemente al 6 giugno 1942-XX, data di entrata in vigore del decreto Ministeriale 3 giugno predetto;

che è restata libera la vendita delle farine ottenute da macinazioni anteriori al 6 giugno 1942-XX esistenti presso i dettaglianti;

Fissa al 31 ottobre 1942-XX il termine ultimo per la vendita, da parte dei dettaglianti, delle rimanenze delle farine prodotte anteriormente al 6 giugno 1942-XX da farro, grano saraceno, miglio, panico, saggina, scagliola, sorgo zuccherino e sorgo rosso, astragalo, lupini e veccia.

Il Ministro: PARESCHI

(3937)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 495 del 18 settembre 1942-XX relativo ai tipi e prezzi degli abiti, soprabiti e cappotti da uomo, non prodotti su misura per il privato consumatore.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 495 del 18 settembre 1942-XX, ha stabilito che:

1. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli abiti, i soprabiti ed i cappotti da uomo dovranno essere prodotti dai confezionisti, da qualsiasi organizzazione sindacale siano rappresentati, esclusivamente con le caratteristiche determinate e descritte nelle unite tabelle.

2. — I prezzi massimi di vendita delle confezioni tipo suddette da parte del produttore e da parte del dettagliante al consumatore diretto, sono quelli segnati nelle apposite colonne delle tabelle unite, in corrispondenza alla descrizione di ciascun tipo.

I prezzi di vendita dal produttore s'intendono per merce franco fabbrica, imballo esterno al costo, pagamento contanti al netto.

I prezzi di vendita dal dettagliante al consumatore sono comprensivi anche dell'onere per imposta generale sull'entrata per la fase di scambio dal dettagliante al consumatore stesso.

3. — Nelle vendite al dettagliante, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite dal produttore, aumentati di non oltre il 13 %, per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento contanti.

4. — Il confezionista è tenuto ad apporre nell'interno di ciascuna confezione prodotta, ad inchiostro indelebile o mediante decalcomania a colori risaltanti, l'indicazione del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore.

Egli dovrà inoltre apporre su ogni confezione prodotta, un cartellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale, contenente le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo della confezione e del prezzo di vendita al consumatore, nonché della categoria e numero del tipo del tessuto base impiegato.

Quando trattasi di confezione costituita da più di un capo (ad es.: abito completo composto di giacca, panciotto e pantalone oppure abito estivo composto di giacca e pantalone), si deve apporre nell'interno della giacca l'indicazione del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore per l'intera confezione, e nell'interno degli altri o dell'altro capo l'indicazione del numero del tipo.

5. — Il confezionista che intenda vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti per ciascun tipo, è tenuto ad indicare ai sensi del punto precedente, il prezzo di vendita al consumatore proporzionalmente ridotto.

6. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente le confezioni munite delle indicazioni e del cartellino di cui al punto 4.

7. — E' fatto obbligo ai venditori di segnare nelle fatture di vendita, oltre al numero del tipo della confezione, l'indicazione della categoria e del numero del tipo del tessuto base impiegato nella confezione stessa.

8. — Fino ad esaurimento delle scorte di confezioni prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e di tessuti non tipo in loro possesso alla data suddetta e non oltre il 31 ottobre p. v., i produttori potranno vendere confezioni non tipo purchè praticino prezzi non superiori a quelli fissati con il presente provvedimento per le confezioni tipo cui esse sono assimilabili in rapporto al costo del tessuto base impiegato ed alle caratteristiche delle confezioni stesse.

Tuttavia per le confezioni aventi caratteristiche di maggior pregio di quelle previste per le corrispondenti confezioni tipo, l'assimilazione dovrà essere fatta ad un prezzo non superiore a quello dell'ultima sottovoce di ciascun tipo indicato nelle unite tabelle.

Il produttore è tenuto ad apporre sulle confezioni assimilate e sul cartellino le stesse indicazioni prescritte al precedente punto 4 premettendo alla voce « tipo » la dizione « assimilata ».

Il prezzo di vendita al consumatore sarà quello del corrispondente tipo a cui la confezione è stata assimilata.

Il commerciante al minuto è tenuto a sua volta a praticare per le confezioni non tipo di cui al presente punto, prezzi non superiori a quelli che il produttore deve apporre sulle confezioni stesse.

9. — Il commerciante grossista potrà vendere fino al 30 novembre 1942-XXI le confezioni non tipo acquistate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, non munite delle indicazioni prescritte al punto 8, a prezzi non superiori ai relativi costi di acquisto aumentati del 13 %. Dopo tale data il grossista non potrà praticare per tali confezioni prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti prodotti tipo, franco fabbrica, aumentati della percentuale del 13 % e le confezioni non tipo aventi caratteristiche più pregiate di quelle previste con il presente provvedimento dovranno essere vendute a prezzo non superiore a quello fissato per l'ultima sottovoce del tipo cui la confezione può essere assimilata.

10. — Il commerciante al minuto potrà vendere fino al 31 dicembre 1942-XXI le confezioni non tipo, acquistate a tutto il 30 novembre 1942-XXI, non munite delle indicazioni prescritte al punto 8, ma egli non potrà praticare prezzi superiori ai relativi costi di fattura maggiorati del 40 %, per gli acquisti fatti direttamente presso il fabbricante o del 27 % per gli acquisti fatti presso il grossista.

Dopo tale data, il dettagliante non potrà praticare per tali confezioni prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti tipi cui possono essere assimilati, mentre per le confezioni non tipo aventi caratteristiche più pregiate di quelle previste con il presente provvedimento, esso non potrà praticare prezzo superiore a quello fissato per l'ultima sottovoce del tipo cui la confezione appartiene.

11. — La disciplina prevista dal presente provvedimento non riguarda le confezioni su misura prodotte per il committente privato consumatore.

12. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

13. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

14. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA « A »

TIPO 1. — Abito completo invernale per uomo - Confezione normale.

Confezionato a regola d'arte, lavorazione comune, nelle misure dal 44 al 54, composto di tre capi: giacca, panciotto e pantalone.

Giacca confezionata tanto ad un petto quanto a doppio petto, munita di tre tasche esterne tagliate ed applicate, foderata e rinforzata con le qualità di tessuti indicate nella nota, per le varie parti di confezione; con una tasca interna e taschino fiammiferi sottoparamantura; manica senza spacco in fondo, con due bottoni.

Panciotto a due o quattro tasche, foderato e rinforzato con cinturino e fibbia nella parte posteriore.

Pantalone con risvolti, una tasca posteriore, un taschino orologio, fodera volante al cavallo; rinforzo e fodera alla cintura, nastro salvapantalone. Gancio nella parte anteriore della cintura, cinturino con fibbia nella parte posteriore.

Corredato di un bottone di ricambio per il pantalone e due per la giacca.

Detto abito completo deve essere confezionato con tessuto tipo decatizzato in tinta unita o rigata, quadrettato o fianelato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 140, e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 1-a	da 10 — a 15 —	209,50	297,50
» 1-b	» 15,01 » 20 —	232,50	330,15
» 1-c	» 20,01 » 25 —	252,90	359,10
» 1-d	» 25,01 » 30 —	262,75	367,85
» 1-e	» 30,01 » 35 —	284,90	398,85
» 1-f	» 35,01 » 40 —	305,75	428,05

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione si intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

fodera per giacca e rapporto pantalone in tessuto tipo 24 cat. A; rigatino per maniche, per panciotto e per cintura pan-

...talone in tessuto tipo 6, cat. D; silesia per tasche giacca, panciotto e pantalone in tessuto tipo 7, cat. D; canapa per interno davanti giacca e rinforzo collo e per cintura pantalone in tessuto tipo 95, cat. D; mariaggio per imbottitura giacca in tessuto tipo 52, cat. D, crine comune per imbottitura petto; fettuccia per contrafforti diversi; spilline e rollini ovatta per imbottitura spalle; bottoni n. 13 piccoli per giacca e panciotto; n. 13 piccoli per pantalone; n. 5 grandi per giacca, ganci e fibbie per pantalone e panciotto; etichette e cartellini; filati cucirini diversi: per imbastire, per cuciture e per occhielli e filato seta per occhielli, e per soprappiglio.

TABELLA « B »

TIPO 2. — Abito completo invernale per uomo - Confezione fine.

Confezionato a regola d'arte, lavorazione fine, nelle misure dal 44 al 54, composto di tre capi: giacca, panciotto e pantalone.

Giacca confezionata tanto ad un petto quanto a doppio petto, munita di tre tasche esterne tagliate od applicate; foderata e rinforzata con le qualità di tessuti indicate nella nota per le varie parti di confezione; con due tasche interne, taschino fiammiferi sottoparamantura ed altro nella tasca destra esterna; manica con spacco in fondo, con due bottoni.

Panciotto a due o quattro tasche, foderato e rinforzato con cinturino e fibbia nella parte posteriore o ai lati.

Pantalone con risvolti, due tasche posteriori, un taschino orologio, fodera al cavallo fissata; rinforzo e fodere alla cintura; nastro salvapantalone; gancio nella parte anteriore della cintura, cinturino con fibbia nella parte posteriore od ai lati.

Corredato di un bottone di ricambio per il pantalone e due per la giacca.

Detto abito completo deve essere confezionato con tessuto tipo decatizzato in tinta unita o rigato, quadrettato o flanellato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sotto elencati, per l'altezza base di cm. 140 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 2-a	da 25,01 a 30 —	326,15	456,60
» 2-b	» 30,01 » 35 —	347 —	485,80
» 2-c	» 35,01 » 40 —	367,90	515,05
» 2-d	» 40,01 » 45 —	379 —	523 —
» 2-e	» 45,01 » 50 —	399,35	551,10
» 2-f	» 50,01 » 55 —	419,70	579,20

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione si intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

fodera per giacca in tessuto tipo 26, cat. A; rigatino per maniche, per panciotto e cintura pantalone, in tessuto tipo 7 cat. D; pelo cammello per interno davanti giacca e rinforzo collo in tessuto tipo 97, cat. D; canapa per cintura pantalone in tessuto tipo 96, cat. D; rasatello per tasche pantalone; mariaggio per imbottitura giacca in tessuto tipo 52, cat. D; tafetà per rapporto pantalone in tessuto tipo 69, cat. D; crino tipo fine per imbottitura petto; traliccio apprettato per contrafforto panciotto; fettuccia per contrafforti diversi; spilline e rollini ovatta per imbottitura giacca; bottoni 13 piccoli per giacca e panciotto; 13 piccoli per pantalone; 5 grandi per giacca; ganci e fibbia per pantalone e panciotto; etichette e cartellini; filati cucirini diversi per imbastire, per soprappiglio, per cuciture e per occhielli e filato in seta per occhielli.

TABELLA « C »

TIPO 3. — Abito estivo o mezza stagione - Confezione normale.

Confezionato a regola d'arte, lavorazione comune, nelle misure dal 44 al 54, composto di due capi: giacca e pantalone.

Giacca confezionata tanto a un petto quanto a doppio petto, munita di tre tasche esterne tagliate od applicate; foderata e rinforzata con le qualità di tessuti indicate nella nota per le varie parti di confezione; con una tasca interna e taschino fiammiferi sotto paramantura; manica senza spacco in fondo, con due bottoni.

Pantalone con risvolti, due tasche posteriori, un taschino orologio, fodera volante al cavallo; rinforzo e fodere alla cin-

tura; nastro salvapantalone; gancio nella parte anteriore della cintura, cinturino con fibbia nella parte posteriore.

Corredato di un bottone di ricambio per il pantalone e due per la giacca.

Detto abito deve essere confezionato con tessuto tipo decatizzato, in tinta unita o rigata, quadrettato o flanellato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sotto elencati, per l'altezza base di cm. 140 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 3-a	da 10 — a 15 —	180,10	255,75
» 3-b	» 15,01 » 20 —	201,70	286,40
» 3-c	» 20,01 » 25 —	222 —	315,25
» 3-d	» 25,01 » 30 —	233 —	326,20
» 3-e	» 30,01 » 35 —	252,50	353,55
» 3-f	» 35,01 » 40 —	272,05	380,85

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione si intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

fodera per giacca e rapporto pantalone in tessuto tipo 24, cat. A; rigatino per maniche e per cintura pantalone in tessuto tipo 6, cat. D; silesia per tasche giacca e pantalone in tessuto tipo 7, cat. D; canapa per interno davanti giacca e rinforzo collo e cintura pantalone in tessuto tipo 95, cat. D; mariaggio per imbottitura giacca in tessuto tipo 52, cat. D; crine comune per imbottitura petto; fettuccia per contrafforti diversi; spilline e rollini ovatta per imbottitura spalle; bottoni n. 10 piccoli per giacca, n. 13 piccoli per pantalone, n. 5 grandi per giacca; ganci e fibbia per pantalone; etichette e cartellini; filati cucirini diversi: per imbastire, per soprappiglio, per cuciture e per occhielli e filato seta per occhielli.

TABELLA « D »

TIPO 4. — Abito estivo o mezza stagione - Confezione fine.

Confezionato a regola d'arte, lavorazione fine, nelle misure dal 44 al 54, composto di due capi: giacca e pantalone.

Giacca confezionata tanto ad un petto quanto a doppio petto, munita di tre tasche esterne tagliate od applicate; foderata e rinforzata con le qualità di tessuti indicate nella nota per le varie parti di confezione; con due tasche interne, taschino per fiammiferi sottoparamantura ed altro nella tasca esterna destra; manica con spacco in fondo, con due bottoni.

Pantalone con risvolti, due tasche posteriori, un taschino orologio, fodera al cavallo fissata; rinforzo e fodera alla cintura; nastro salvapantalone; gancio nella parte anteriore della cintura, cinturino con fibbia nella parte posteriore od ai lati.

Corredato di un bottone di ricambio per il pantalone e due per la giacca.

Detto abito deve essere confezionato con tessuto tipo decatizzato, in tinta unita o rigato, quadrettato o flanellato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sotto elencati, per l'altezza base di cm. 140, e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 4-a	da 20,01 a 25 —	258,70	362,20
» 4-b	» 25,01 » 30 —	278,25	389,55
» 4-c	» 30,01 » 35 —	297,75	416,85
» 4-d	» 35,01 » 40 —	317,25	444,15
» 4-e	» 40,01 » 45 —	328,35	453,10
» 4-f	» 45,01 » 50 —	347,40	479,40
» 4-g	» 50,01 » 55 —	366,40	505,65

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione si intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

fodera per giacca in tessuto tipo 26, cat. A; rigatino per maniche e cintura pantalone in tessuto tipo 68-A, cat. A; silesia per tasche giacca e pantalone in tessuto tipo 7, cat. D; pelo cammello per interno davanti giacca e rinforzo collo in

tessuto tipo 97, cat. D; canapa per cintura pantalone in tessuto tipo 96, cat. D; mariaggio per imbottitura giacca in tessuto tipo 52, cat. D; taffetà per rapporto pantalone in tessuto tipo 69, cat. D; crine tipo fine per imbottitura petto; fettuccia per contrafforti diversi; spalline e rollini ovatta per imbottitura giacca; bottoni 10 piccoli per giacca, 13 piccoli per pantalone, 5 grandi per giacca; ganci e fibbie per pantaloni; etichette e cartellini; filati cucirini diversi; per imbastire, per sopraggitto, per cuciture e per occhielli e filati in seta per occhielli.

TABELLA « E »

TIPO 5. — Abito sportivo per uomo - Confezione normale.

Confezionato a regola d'arte, lavorazione comune, nelle misure dal 44 al 54, composto di due capi: giacca e pantalone.

Giacca confezionata ad un petto, con pieghe o finte pieghe a cucitura nella parte posteriore, con o finta martingala, con o senza spacco, munita di tre tasche esterne tagliate od applicate; foderata e rinforzata con le qualità di tessuti indicate nella nota per le varie parti di confezione; con una tasca interna, taschino fiammiferi sotto paramantura, manica senza spacco in fondo, con due bottoni.

Pantalone con risvolti, due tasche posteriori, un taschino orologio, fodera volante al cavallo, rinforzo e fodera alla cintura; nastro salvapantalone per quello lungo, foderato nel cinturino sottoginocchio per quello alla zuava; gancio nella parte anteriore della cintura, cinturino con fibbia nella parte posteriore.

Corredato di un bottone di ricambio per il pantalone e due per la giacca.

Detto abito sportivo deve essere confezionato con tessuto tipo decatizzato, in tinta unita o rigato, quadrettato o flanelato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 140 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 5-a	da 10 — a 15 —	183,15	260,05
» 5-b	» 15,01 » 20 —	204,15	289,90
» 5-c	» 20,01 » 25 —	225,15	319,70
» 5-d	» 25,01 » 30 —	236,70	331,40
» 5-e	» 30,01 » 35 —	250,45	350,65
» 5-f	» 35,01 » 40 —	277,10	387,95

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione per il tipo sopra indicato, sono i medesimi elencati per il tipo 3.

TABELLA « F »

TIPO 6. — Abito sportivo per uomo - Confezione fine.

Confezionato a regola d'arte, lavorazione fine, nelle misure dal 44 al 54, composto di due capi: giacca e pantalone.

Giacca confezionata ad un petto, con pieghe o finte pieghe a cucitura nella parte posteriore, con o finta martingala, con o senza spacco; munita di tre tasche esterne tagliate od applicate; foderata e rinforzata con le qualità di tessuti indicate nella nota per le varie parti di confezione, con due tasche interne, taschino fiammiferi sotto paramantura ed altro nella tasca destra esterna; manica con spacco in fondo, con due bottoni.

Pantalone lungo con risvolti o alla zuava; due tasche posteriori, un taschino orologio, fodera fissata al cavallo; rinforzo e fodera alla cintura; nastro salvapantalone, per quello lungo, o foderato nel cinturino sottoginocchio per quello alla zuava; gancio nella parte anteriore della cintura, cinturino con fibbia nella parte posteriore od ai lati.

Corredato di un bottone di ricambio per il pantalone e due per la giacca.

Detto abito deve essere confezionato con tessuto tipo decatizzato, in tinta unita o rigato, quadrettato o flanelato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 140, e deve essere venduto a prezzi non

superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 6-a	da 25 — a 30 —	281,95	394,75
» 6-b	» 30,01 » 35 —	302,10	422,95
» 6-c	» 35,01 » 40 —	322,30	451,20
» 6-d	» 40,01 » 45 —	346,45	478,10
» 6-e	» 45,01 » 50 —	353,60	487,95
» 6-f	» 50,01 » 55 —	373,30	515,15

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione per il tipo sopra citato, sono i medesimi elencati per il tipo 4.

TABELLA « G »

TIPO 7. — Giacca semplice o sportiva per uomo - Confezione normale.

Confezionata a regola d'arte, lavorazione comune, nelle misure dal 44 al 54.

Giacca confezionata tanto ad un petto quanto a doppio petto oppure alla sportiva; nella parte posteriore liscia o con pieghe o finte pieghe a cucitura; con o finta martingala, con o senza spacco; munita di tre tasche esterne tagliate od applicate; foderata e rinforzata con le qualità di tessuti indicate nella nota per le varie parti di confezione; con una tasca interna, taschino fiammiferi sotto paramantura; manica senza spacco in fondo, con due bottoni. Corredata di due bottoni di ricambio.

Detta giacca deve essere confezionata con tessuto tipo decatizzato, in tinta unita o rigato, quadrettato o flanelato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 140 e deve essere venduta a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 7-a	da 10 — a 15 —	137,95	195,90
» 7-b	» 15,01 » 20 —	150,55	213,80
» 7-c	» 20,01 » 25 —	163,15	231,65
» 7-d	» 25,01 » 30 —	168,95	236,55
» 7-e	» 30,01 » 35 —	181,10	253,55
» 7-f	» 35,01 » 40 —	193,20	270,50

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione si intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

fodera per giacca in tessuto tipo 24, cat. A; rigatino per maniche in tessuto tipo 6, cat. D; silesia per tasche in tessuto tipo 7, cat. D; canapa per interno giacca e rinforzo collo in tessuto tipo 95, cat. D; mariaggio per imbottitura giacca in tessuto tipo 34, cat. D; crine comune per imbottitura petto; fettuccia per contrafforti diversi; spalline e rollini ovatta per imbottitura giacca; bottoni diversi; etichette e cartellini; filati diversi per imbastire, sopraggitto, cuciture e per occhielli.

TABELLA « H »

TIPO 8. — Giacca semplice o sportiva per uomo - Confezione fine.

Confezionata a regola d'arte, lavorazione fine, nelle misure dal 44 al 54. Giacca confezionata tanto a un petto, quanto a doppio petto o sportiva; nella parte posteriore liscia o con pieghe o finte pieghe a cucitura, con o finta martingala, con o senza spacco; munita di tre tasche esterne tagliate o applicate; foderata e rinforzata, con le qualità di tessuti indicate nella nota per le varie parti di confezione; con due tasche interne, taschino fiammiferi sotto paramantura ed altro nella tasca destra esterna; manica con spacco in fondo, con due bottoni. Corredata di due bottoni di ricambio.

Detta giacca deve essere confezionata con tessuto tipo decatizzato, in tinta unita o rigato, quadrettato o flanelato,

avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sotto elencati, per l'altezza base di cm. 140 e deve essere venduta a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 8-a	da 25 — a 30 —	214,55	300,35
» 8-b	» 30,01 » 35 —	226,70	317,40
» 8-c	» 35,01 » 40 —	238,80	334,30
» 8-d	» 40,01 » 45 —	244,65	337,60
» 8-e	» 45,01 » 50 —	256,45	353,90
» 8-f	» 50,01 » 55 —	268,25	370,20

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione si intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

fodera per giacca in tessuto tipo 24, cat. A; rigatino per maniche tessuto tipo 6, cat. D; silesia per tasche in tessuto tipo 7, cat. D; pelo cammello per interno davanti giacca e rinforzo collo in tessuto tipo 97, cat. D; mariaggio per imbottitura giacca in tessuto tipo 52, cat. D; crine tipo fine per imbottitura petto; fettuccia per contrafforti diversi; spalline e rollino ovatta per imbottitura spalla giacca; bottoni grandi e piccoli, etichette e cartellini; filati diversi per imbastire sovrappiglio e cuciture per occhielli.

TABELLA « I »

TIPO 9. — Pantalone lungo o alla zuava - Confezione normale.

Confezionato a regola d'arte, lavorazione fine, nelle misure dal 44 al 54. Pantalone con risvolti, con cinturini sotto ginocchio se alla zuava; due tasche posteriori, un taschino orologio, fodera volante al cavallo, rinforzo fodera alla cintura; nastro salvapantalone per quello lungo e foderato nel cinturino sottoginocchio per quello alla zuava; gancio nella parte anteriore della cintura; cinturino con fibbia nella parte posteriore. Corredato di un bottone di ricambio.

Detto pantalone deve essere confezionato con tessuto tipo decatizzato, in tinta unita o rigato, quadrettato o flanellato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sotto elencati, per l'altezza base di cm. 140 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 9-a	da 10 — a 15 —	50,85	72,20
» 9-b	» 15,01 » 20 —	59,20	84,05
» 9-c	» 20,01 » 25 —	67,60	96 —
» 9-d	» 25,01 » 30 —	73,10	102,35
» 9-e	» 30,01 » 35 —	81,20	113,70
» 9-f	» 35,01 » 40 —	89,30	125 —

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione si intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

rasatello o silesia tessuto tipo 7, cat. D per tasche, cintura, rapporto, cavallo e taschino, in altezza base cm. 78; canapa per cintura pantalone in tessuto tipo 96, cat. D; bottoni, fettuccia, gancio, fibbia, filati diversi per imbastire, per cuciture, e per occhielli; cartellini ed etichette.

TABELLA « L »

TIPO 10. — Pantalone lungo o alla zuava - Confezione fine.

Confezionato a regola d'arte, lavorazione fine, nelle misure dal 44 al 54. Pantalone lungo con risvolti; con cinturino sotto ginocchio se alla zuava; due tasche posteriori, un taschino orologio, fodera cavallo fissata; rinforzo e fodera alla cintura; nastro salvapantalone per quello lungo o foderato nel cinturino sotto ginocchio per quello alla zuava; gancio nella parte anteriore della cintura; cinturino con fibbia nella parte posteriore od ai lati. Corredato di un bottone di ricambio.

Detto pantalone deve essere confezionato con tessuto tipo decatizzato in tinta unita o rigato, quadrettato o flanellato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sotto elencati, per l'altezza base di cm. 140 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 10-a	da 25,01 a 30 —	74,60	104,45
» 10-b	» 30,01 » 35 —	86 —	120,40
» 10-c	» 35,01 » 40 —	90,75	127,05
» 10-d	» 40,01 » 45 —	96,35	132,95
» 10-e	» 45,01 » 50 —	104,25	143,85
» 10-f	» 50,01 » 55 —	113,35	156,40

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione si intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

rasatello o silesia tessuto tipo 7, cat. D per tasche, cintura, rapporto cavallo e taschino, in altezza base cm. 78; canapa per cintura pantalone in tessuto tipo 96, cat. D; bottoni, fettuccia, ganci, fibbia, filati diversi per imbastire, per cuciture e per occhielli; cartellini ed etichette.

TABELLA « M »

TIPO 11. — Soprabito o cappotto per uomo - Confezione normale.

Confezionato a regola d'arte, lavorazione comune, nelle taglie dal 44 al 54. Confezionato a doppio petto, con bavero aperto a doppio uso, con martingala e piegone dietro; munito di due tasche tagliate od applicate con o senza pattina copritasche, foderato e rinforzato nel davanti, con le qualità di tessuto indicate nella nota, per le varie parti di confezione; con una tasca interna e taschino fiammiferi nella tasca destra esterna, manica senza spacco in fondo con due bottoni. Corredato di due bottoni di ricambio.

Detto soprabito o cappotto deve essere confezionato con tessuto tipo decatizzato, in tinta unita o rigato, flanellato o quadrettato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 140 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 11-a	da 30 — a 35 —	250,70	356 —
» 11-b	» 35,01 » 40 —	271,65	385,75
» 11-c	» 40,01 » 45 —	292,65	415,55
» 11-d	» 45,01 » 50 —	301,60	422,25
» 11-e	» 50,01 » 55 —	321,80	450,50

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione si intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

fodera pesante in tessuto tipo 25 cat. A; silesia per tasche interne e rinforzi vari in tessuto tipo 7, cat. D; canapa per cintura e colletto interno dei davanti in tessuto tipo 95, cat. D; crine tipo comune per imbottiture petto, fettuccia per contrafforti diversi, spalline e rollini ovatta per imbottitura spalle, bottoni piccoli 3, bottoni grandi 8; fibbia in metallo, filati cucirini diversi, per imbastire, per sovrappiglio, per cucitura, attaccatura bottoni e filato seta per occhielli esterni.

TABELLA « N »

TIPO 12. — Soprabito o cappotto per uomo - Confezione fine.

Confezionato a regola d'arte, lavorazione fine, nelle taglie dal 44 al 54. Confezionato a doppio petto, con bavero aperto a doppio uso, con martingala e piegone dietro, munito di tre tasche tagliate od applicate, con o senza pattina copritasche, foderato e rinforzato nei davanti, con le qualità di tessuti indicate nella nota, per le varie parti di confezione, con due tasche interne e taschino fiammiferi nella tasca destra esterna; manica con spacco in fondo con due bottoni o con paramani. Corredato di due bottoni di ricambio.

Detto soprabito o cappotto deve essere confezionato con tessuto tipo decatizzato, in tinta unita o rigato, quadrettato o flanellato, avente il prezzo franco fabbrica, nei limiti sottoelencati, per l'altezza base di cm. 140 e deve essere venduto a prezzi non superiori a quelli massimi segnati a fianco dell'indicazione di ciascun tipo:

Numero del tipo	Prezzo franco fabbrica del tessuto tipo impiegato	Prezzo di vendita franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro	Lire per capo	Lire per capo
Tipo 12-a	da 45,01 a 50 —	360 —	504 —
» 12-b	» 50,01 » 55 —	375 —	525 —
» 12-c	» 55,01 » 60 —	390 —	546 —
» 12-d	» 60,01 » 65 —	405 —	558 90
» 12-e	» 65,01 » 70 —	420 —	579,60
» 12-f	» 70,01 » 75 —	435 —	600,30

Nota. — I foderami e gli accessori vari di confezione si intendono costituiti dai sottoelencati elementi:

fodera pesante in tessuto tipo 88, cat. D; pelo cammello per interni davanti e colletto in tessuto tipo 97, cat. D; canapa per cintura e paramani in tessuto tipo 95, cat. D; mollettone o mariaggio per imbottitura petti e foderatura tasconi in tessuto tipo 52, cat. D; traliccio leggerissimo per contraffortto, silesia per tasche interne in tessuto tipo 7, cat. D; crine tipo fine per imbottitura petto, fettuccia per contrafforti diversi; spalline e rollini ovatta per imbottitura spalle; bottoni piccoli 3; bottoni grandi 8, fibbia in metallo; filati cucirini diversi, per imbastire, per sopragnitto, per cucitura e attaccatura bottoni e filato seta per occhielli esterni.

Nota. — Nel caso che il soprabito o il cappotto venga confezionato ad un petto, senza martingala e senza piegone, il prezzo franco fabbrica, e quelli al consumatore relativi ad ogni sottovoce, dovranno essere ridotti del 3%.

(3929)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare dal comune di Alcamo un appezzamento di terreno.

Con decreto in data 11 settembre 1942-XX, del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare dal comune di Alcamo mq. 760 di terreno comunale, da servire per la costruzione di un posto di ristoro e ricovero a mietitori.

(3931)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Militello Rosmarino (Messina)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 giugno 1941-XIX, con il quale il comm. dott. Salvatore Satullo è stato nominato

presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Militello Rosmarino, con sede in Militello Rosmarino;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto comm. dott. Salvatore Satullo;

Dispone:

Il signor Francesco Lipari è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Militello Rosmarino, con sede in Militello Rosmarino (Messina), in sostituzione del comm. dott. Salvatore Satullo, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3912)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 ottobre 1942-XX - N. 185

Albania (I)	6,20	Islanda (I)	3,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9988	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canada (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,795
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7955
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	39,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tallandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,66395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	88,075
Id. 3,50 % (1902)	85,825
Id. 3 % lordo	69,45
Id. 5 % (1935)	96,975
Redimib. 3,50 % (1934)	85,325
Id. 5 % (1936)	98,05
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezia 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,80
Id. 4 % (15-12-43)	99,825
Id. 5 % (1944)	99,85
Id. 5 % (1949)	98,70
Id. 5 % (15-2-50)	98,20
Id. 5 % (15-9-50)	98,20
Id. 5 % (15-4-51)	98,20

LONGO LUIGI VITTORIO, direttore — GIOLITTI GIUSEPPE, direttore agg.

SANTI RAFFAELE, gerente